



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Codice Amministrazione c_d284

Via Carducci, 4 – 25015 Desenzano del Garda (BS)

Tel. 0309994211 - Fax 0309143700

e-mail: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

web: <http://www.comune.desenzano.brescia.it>

PROTOCOLLO IN ARRIVO

ANNO 2016

NUMERO PROTOCOLLO **33967** del **28/07/2016** Ora **11:43:42**

OGGETTO

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 10957/16 - 25/07/2016: Convocazione seconda conferenza di valutazione - conferenza di valutazione finale - per la VAS della variante alla PGT del Comune di Desenzano del Garda. Vs nota prot. 30.453/6/3 del 05/07/2016.

MITTENTE:

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA PADOVA VICENZA SPA

direzione@pec.autobspd.it

Titolario: 6.3 EDILIZIA PRIVATA

Assegnato a:

97.05-AREA SERVIZI AL TERRITORIO Dirigente Area servizi al territorio in data 28/07/2016

Assegnato a:

97.05.02-EDILIZIA PRIVATA - SETTORE in data 28/07/2016

Operatore

Timbro e Firma

n°10957/16 BC / PC
Direzione Generale
Settore Appalti e Patrimonio

Verona, 25 Luglio 2016

Trasmissione via PEC
protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

Spett. le
Comune di Desenzano del Garda
Area Servizi al Territorio
Settore Urbanistica e Territorio
Via Carducci, 4
25015 – Desenzano del Garda (BS)

OGGETTO: Convocazione seconda conferenza di valutazione – conferenza di valutazione finale – per la V.A.S. della variante al P.G.T. del Comune di Desenzano del Garda.

Vostra nota prot. 30.453/6/3 del 05.07.2016.

Con riferimento alla Vostra nota in oggetto indicata ed alla conferenza convocata per il giorno martedì 26 c.m., per quanto di competenza della scrivente, si rappresenta quanto segue.

L'opera autostradale, realizzata nei primi anni sessanta, costituisce elemento imprescindibile nella pianificazione urbanistica concernente il comparto territoriale attraversato, ai fini della determinazione delle distanze minime nelle edificazioni dentro/fuori il perimetro dei centri abitati. Tali distanze, "a protezione del nastro autostradale", sono state normate di concerto tra gli allora Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti e dell'Interno con il Decreto Interministeriale 1 Aprile 1968 n. 1404 (G.U. 13.4.1968 n. 96), art. 4, che ha stabilito come le distanze *de quo* debbano essere misurate in proiezione orizzontale partendo dal confine della proprietà autostradale.

Nelle fasce di rispetto grava il vincolo della inedificabilità assoluta anche per gli effetti del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), vincolo attuativo del divieto di costruzione già sancito *ex art.* 9 Legge 29.7.1961 n. 729, dall'art. 19 della Legge 6.8.1967 n. 765, che ha aggiunto l'art. 41 *septies* alla Legge 17.8.1942 n. 1150; vincolo la cui portata risulta peraltro confermata dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis* cfr. sent. Consiglio di Stato sez. IV 27 gennaio 2015, n. 347) e di merito (*ex multis* cfr. sent. Corte di Cassazione Sez. III 21 febbraio 2013, n. 4346).

Tale vincolo non è inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali che portano pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal Concessionario per l'esecuzione di opere, necessaria all'esercizio autostradale, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, traducendosi in un divieto assoluto di costruire.

In conseguenza dell'abrogazione della Legge 729/1961 intervenuta ad opera dell'art. 24 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge n.133/2008, nonché a seguito di numerose segnalazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che in attuazione degli artt. 25, 26, 27 e 28 del Codice della Strada e degli artt. 65 e 66 del Regolamento, l'Ente proprietario/gestore dell'infrastruttura può autorizzare nelle fasce di rispetto stradale la posa di sottoservizi. Tale autorizzazione deve essere preventivamente assentita dall'ente concedente, previa istruttoria del concessionario.

Alla luce di quanto sopra, si richiamano di seguito le distanze minime, inderogabili, da rispettare dal confine di proprietà autostradale, sia per le edificazioni, sia per le opere non costituenti edificazioni:

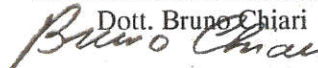
- mt. 60,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno dei perimetri dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- mt. 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'interno dei perimetri dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- mt. 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazioni (parcheggi, viabilità interne, aree di manovra, ecc.). In tale fascia di mt. 30,00 possono essere autorizzate dal M.I.T. - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, previa istruttoria della Società Concessionaria, recinzioni, sottoservizi (sia in attraversamento che in occupazione longitudinale) ed opere in verde.

Pertanto, risulta sempre necessario, ai fini dell'osservanza del vincolo di rispetto, che l'interventore produca idonea istanza autorizzativa all'Ente tutore del vincolo, obbligo che discende senz'altro dalla norma (vedasi titolo II del Codice della Strada).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Bruno Chiari



Da : null

Data/ora ricezione:

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 10957/16 - 25/07/2016: Convocazione seconda conferenza di valutazione - conferenza di valutazione finale - per la VAS della variante alla PGT del Comune di Desenzano del Garda. Vs nota prot. 30.453/6/3 del 05/07/2016.

26/07/2016

10:00:49

Si trasmette, in allegato alla presente, quanto indicato in oggetto.

Distinti saluti.

Segreteria di Direzione

LogoSerenissimaA4-Autostrada

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa

Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona

Tel. +39 045 8272304-2353-2369

Fax +39 045 8200051

<mailto:direzione@autobspd.it> direzione@autobspd.it

<mailto:direzione@autobspd.it> direzione@pec.autobspd.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e negli eventuali allegati sono riservate e confidenziali e sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore: di conseguenza il messaggio non costituisce impegno contrattuale tra Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa o A4 Holding Spa ed il destinatario, e l'azienda non assume alcuna responsabilità riguardo ai contenuti del testo e dei relativi allegati, né per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Si prega di non fare copia, inoltrare a terzi o conservare tale messaggio se non si è il legittimo destinatario dello stesso. Qualora questo messaggio sia stato ricevuto per errore, si prega di rinviarlo al mittente e di cancellarlo permanentemente dal proprio computer.

The information contained in this e-mail message and inside the respective attachments are confidential and reserved and are strictly for exclusively use by the intended recipient. The opinions therein and in case expressed, are those of the author: therefore the message doesn't represent contractual commitment between Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa or A4 Holding Spa and the recipient, and the company assumes no responsibility regard the contents of the text and respective attachments, nor for any interception, changes or damages. Please don't make copies, forward to thirds or conserve this message if you are not the right recipient. In case you incorrectly received this message, please resend to sender and erase it immediately and permanently from your personal computer.